

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 34/20

Bolzano, 23/06/2020

Bonus vacanze

Gentile Cliente,

il decreto legge n. 34 del 19.05.2020 (decreto „Rilancio“) ha istituito il “tax credit vacanze”, un’**agevolazione per le famiglie** con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il **pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast**. Non rientrano nell’ambito di applicazione del bonus vacanze le imprese che esercitano l’attività di gestione e locazione di immobili senza servizi aggiuntivi.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17/06/2020 sono state emanate le disposizioni attuative.

1. Destinatari e condizioni di utilizzo

L’agevolazione può essere utilizzata dalle famiglie con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 40.000 euro e consiste in:

- uno **sconto sul corrispettivo per l’80%**, applicato dall’impresa ricettiva;
- una **detrazione di imposta per il 20%**, da usufruire dal cliente nella sua dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020.

L’agevolazione può essere utilizzata nel **periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020** ed è riconosciuto per i seguenti importi massimi:

- 150 euro per nuclei familiari di 1 persona
- 300 euro per nuclei familiari di 2 persone
- 500 euro per nuclei familiari composti da più persone

Il credito può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare e può essere speso in un’unica soluzione e per i servizi resi da una sola struttura.

Se il cliente si avvale del bonus vacanze, **sulla fattura o sul documento commerciale** (o scontrino/ricevuta fiscale), dev’essere indicato il codice fiscale del fruitore dello sconto.

Lo sconto praticato viene recuperato dall’impresa ricettiva **sotto forma di credito d’imposta** utilizzabile in **compensazione** senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere **ceduto a**

terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La compensazione o la cessione possono essere fatte già a partire dal giorno successivo al riconoscimento del credito.

L'impresa ricettiva non è obbligata ad accettare il bonus vacanze. Si consiglia di verificare già in fase di prenotazione se il cliente intende usufruire dell'agevolazione e di comunicare in anticipo se si è disposti ad accettare il bonus o meno.

2. Modalità di fruizione per le famiglie

Uno dei componenti del nucleo familiare che intende fruire dell'agevolazione, deve innanzitutto richiedere il rilascio dell'**attestazione ISEE**. Per l'ottenimento dell'attestazione ISEE deve presentare all'INPS, anche per il tramite dei Caf, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Deve inoltre dotarsi di una **identità digitale SPID o CIE** (Carta di Identità Elettronica) e scaricare l'applicazione per smartphone **IO – l'app dei servizi pubblici**, la quale viene gestita da PagoPA SpA ed effettuare il primo accesso.

Le predette attività preparatorie possono essere effettuate da subito mentre a partire dal 1° luglio 2020 uno dei componenti del nucleo familiare può **richiedere il bonus vacanze mediante l'app IO**. L'app IO verifica i requisiti e in caso di esito positivo:

- conferma l'importo massimo spettante, distinto tra sconto e detrazione
- fornisce l'elenco dei componenti del nucleo familiare
- visualizza un **codice univoco** ed un **QR-code**, da comunicare all'operatore turistico al momento del pagamento.

Al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura, uno dei componenti del nucleo familiare fornisce all'operatore turistico il codice univoco o, in alternativa, il QR-code ottenuto mediante l'app IO. Il QR-code può essere decodificato tramite dispositivi dotati di fotocamera o lettore. L'operatore turistico ne verifica la validità sul sito web dell'Agenzia delle Entrate e, in caso di esito positivo, conferma e applica lo sconto

Il pagamento deve avvenire senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Lo sconto non può eccedere il corrispettivo dovuto. Se il corrispettivo è inferiore al bonus massimo, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è utilizzabile.

3. Adempimenti per gli operatori turistici

Al momento del pagamento del servizio presso la struttura ricettiva, l'operatore turistico deve **verificare la validità del bonus** tramite accesso all'**area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate**, inserendo:

- Il codice univoco oppure il QR-code fornito dal fruitore
- il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale
- l'importo del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)

Lo sconto applicato non può eccedere il corrispettivo dovuto ed ammonta a 400€, 240€ o 12€ (80% di rispettivamente 500€, 300€, 150€).

L'accesso all'area riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/login.jsp>) avviene con le credenziali **Entratel** o **Fisconline** rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o mediante l'identità digitale **SPID** o la **Carta Nazionale dei Servizi**.

Nel caso delle società, l'accesso deve essere attivato sia per il legale rappresentante (tramite SPID), sia per la stessa società (tramite Fisconline).¹

Qualora non dovesse ancora disporre delle credenziali per l'accesso all'area riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, può richiedere lo SPID tramite uno degli operatori abilitati elencati sul seguente sito web:

<https://www.spid.gov.it/richiedi-spid?lang=it>.

La procedura verifica la validità dell'agevolazione e l'importo fruibile come sconto dal nucleo familiare e l'operatore conferma a sistema l'applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.

Lo sconto praticato dall'operatore turistico viene trasformato in un **credito d'imposta** che lo stesso operatore può utilizzare in compensazione, esclusivamente tramite modello F24, dal giorno successivo all'applicazione dello sconto.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24.

L'apposito codice tributo deve ancora essere istituito con una risoluzione.

L' esercente può cedere il credito d'imposta – in tutto o in parte – a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante apposita procedura web nell'area riservata.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll
Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth



¹ Maggiori informazioni sull'accesso alla sezione dedicata alla verifica del bonus sono fornite nelle pagine 14-16 della Guida Bonus Vacanze dell'Agenzia delle Entrate: [2020.06.17 Guida AdE Vacanze.pdf](#)

Panoramica della procedura per gli operatori turistici

- L' esercente determina se, e a quali condizioni il bonus vacanze viene accettato e lo comunica all'ospite in anticipo ossia al momento della prenotazione.
- L'ospite comunica all' esercente il codice univoco oppure il QR-code e "paga" con il bonus vacanze.
- L' esercente verifica la validità del codice tramite Fisconline. Qualora il bonus vacanze non dovesse risultare valido, non viene concesso alcuno sconto.
- L' esercente emette la fattura/ricevuta/documento commerciale, con indicazione del codice fiscale dell'ospite, per l'importo totale della prestazione fornita. Lo stesso importo viene registrato nel registro dei corrispettivi.
- L' esercente concede uno sconto sotto forma di pagamento ridotto, si tratta dunque solo di uno sconto finanziario.
- L' esercente compensa lo sconto sotto forma di credito d' imposta o cede il credito d' imposta.

Link utili

Guida Bonus Vacanze Agenzia delle Entrate: [2020.06.17 Guida AdE Vacanze.pdf](#)

Registrazione ai servizi telematici AdE: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp>

IO – l'app dei servizi pubblici: <https://io.itali.it/>

Compilazione DSU e richiesta ISEE: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50088>

Carta di identità elettronica (CIE): <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/>

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020: [AdE Provvedimento](#)